

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 14

# GAZZETTA UFFICIALE

  

## DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 6 aprile 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 febbraio 2012, n. 19.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana . . . . . pag. 2**

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 20.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali . . . . . pag. 12**

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 21.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale . . . . . pag. 18**

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 22.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca . . . . . pag. 35**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 febbraio 2012, n. 19.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

Visto l'allegato A alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso con nota prot. n. 129239 del 9 settembre 2011 dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B;

Visto il parere n. 2283/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

Emana il seguente regolamento:

### Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini non siano già stabiliti da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresì l'indicazione dell'Ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

3. I procedimenti indicati nelle tabelle allegate sono comprensivi di tutte le fasi endoprocedurali intercorrenti tra Uffici centrali ed Uffici periferici del Dipartimento ai fini dell'emanazione del provvedimento finale avente rilevanza esterna.

## Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

## Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'Amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

## Art. 4.

*Termine finale del procedimento*

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini di cui al comma 1 sono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nel caso in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato inoltra lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento

della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Per gli atti sottoposti a controllo preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Nei casi in cui la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro cui il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Qualora la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-rifiuto o di silenzio-assenso, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

## Art. 5.

*Abrogazione*

È abrogato il decreto del Presidente della Regione 15 marzo 1995, n. 60

## Art. 6.

*Norme finali*

Il presente decreto, oltre ad essere pubblicizzato attraverso il sito web dell'Assessorato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 28 febbraio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per i beni culturali  
e l'identità siciliana

MISSINEO

Assessore regionale per le autonomie locali  
e la funzione pubblica

CHINNICI

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
1	Nomina ispettori onorari	Servizio tutela	L.	386	27/06/1907	Artt. 47-52	60
2	Dichiarazioni, attestazioni, sussistenza vincoli	Soprintendenza	D.Lgs.	346	31/10/1990	Art. 12, comma 1, e art. 13	60
3	Autorizzazione al collocamento o all'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali	Soprintendenza	D.Lgs.	346	31/10/1990	Art. 49, comma 1	60
4	Parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione al collocamento di cartelli o altri mezzi di pubblicità lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali	Soprintendenza	D.Lgs.	346	31/10/1990	Art. 49, comma 2	60
5	Erogazione indennizzi e premi di rinvenimento	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 92	45
6	Concessioni di scavo e convenzioni per la cura e la gestione delle raccolte pubbliche archeologiche ad istituzioni culturali pubbliche o private no profit	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 89	60
7	Collaborazioni con istituti universitari per la ricerca scientifica (scavi archeologici)	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 118	60
8	Autorizzazione al deposito temporaneo materiale archeologico presso gli enti pubblici territoriali	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 89, comma 6	60
9	Finanziamento dotazione bibliografica delle Soprintendenze e dei musei regionali	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	80	01/08/1977		60
10	Ammissioni al dono di pubblicazioni	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	66	16/08/1975	Art. 1, lettera b	60
11	Concessioni in uso beni culturali della Regione in consegna al Dipartimento	Strutture periferiche che detengono il bene	L.R.	66	16/08/1975	Art. 106, comma 2	60
12	Concessioni in uso beni culturali della Regione in consegna al Dipartimento	Strutture periferiche che detengono il bene	L.R.	66	16/08/1975	Art. 106, comma 2	60
13	Concessione d'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali a titolo oneroso	Strutture periferiche che detengono il bene	L.R.	66	16/08/1975	Art. 107	60
14	Concessione per riprese fotografiche, televisive e cinematografiche a titolo oneroso	Strutture periferiche che detengono il bene	L.R.	66	16/08/1975	Art. 109	60
15	Autorizzazione concessione in uso di beni culturali di proprietà di altre Amministrazioni	Area AA.GG.	L.R.	66	16/08/1975	Art. 106, comma 2 bis	45
16	Accordi con istituti universitari per la ricerca scientifica	Area AA.GG.	D.Lgs.	42	22/01/2004	art. 118	45
17	Collaborazioni con enti e associazioni per attività di valorizzazione	Area AA.GG.	D.Lgs.	42	22/01/2004	art. 112	60

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
18	Collaborazioni con istituti universitari per tirocini di formazione e orientamento	Area AA.GG.	L.	196	1997	art. 18	45
19	Finanziamento spese per l'acquisto di macchine d'ufficio, per l'affidamento dei locali e per quanto altro occorre per il funzionamento delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, le biblioteche, i musei, le gallerie e i centri regionali	Area AA.GG.	L.R.	116	1980		60
20	Finanziamento spese per manutenzione di macchine e di attrezzi occorrenti per la rilevazione documentazione ed esecuzione di lavori di scavo	Area AA.GG.	D.P.R.	637	1975		60
21	Finanziamento spese per l'acquisto di macchine specialistiche e di attrezzi occorrenti per la rilevazione di lavori di scavo	Area AA.GG.	D.P.R.	637	1975		60
22	Finanziamento spese per riattamento, riparazione di locali e relativo arredamento delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, biblioteche, musei, gallerie e centri regionali	Area AA.GG.	L.R.	116	1980		60
23	Finanziamento spese di funzionamento del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali	Area AA.GG.	L.R.	80	1977		45
24	Finanziamento del Centro regionale per la progettazione, il restauro... nonché del Centro regionale per l'inventario, la catalogazione....	Area AA.GG.	L.R.	80	1977		45
25	Contributo per l'Ente Parco Minerario Floristella e Grottacalda	Area AA.GG.	L.R.	17	15/05/1991	Art. 6	60
26	Finanziamento somme per l'espletamento dei servizi di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali... (Società beni culturali S.p.A.)	Area AA.GG.	L.R.	23	04/04/1995	Art. 3, comma 3	60
27	Riconoscimento personalità giuridica	Area AA.GG.	D.P.R.	361	10/02/2001		45
28	Stipula contratti entro termini non stabiliti dalla legge	Area AA.GG.					60
29	Approvazione convenzioni con i comuni ex art. 7 L.R. n. 10/99 e s.m.i.	Poli Museali Val di Mazara, Val Demone, Val di Noto	L.R.	10	1999	Art. 7	60
30	Stipula concessioni accessorie per i servizi al pubblico (servizi aggiuntivi)	Poli Museali Val di Mazara, Val Demone, Val di Noto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 117	60
31	Finanziamento spese per la commissione di valutazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge regionale 14/04/2006, n. 15 (P.M. cap. 376574)	Poli Museali Val di Mazara, Val Demone, Val di Noto	L.R.	15	2006	Art. 3	60
32	Versamento quota del 5% dei proventi dei diritti d'ingresso nei musei, gallerie, etc... a favore dell'ENPALS	Polo Museale Val di Mazara					60
33	Finanziamento spese per il trasporto, l'assicurazione e la scorta di materiale archeologico e di interesse storico ed artistico	Servizio museografico	D.P.R.	635	1975		45
34	Approvazione e finanziamento preventivi di spesa per esecuzione lavori, servizi e forniture con le procedure in economia	Strutture centrali per rispettive competenze	D.Lgs. D.A.	163 80	2006 2008	Art. 125	60

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
1	Dichiarazione dell'interesse culturale dei beni	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Artt. 13 e 14	150
2	Autorizzazione demolizione, rimozione e spostamento di beni culturali	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 21, comma 1, lettere a) e b)	120
3	Autorizzazione smembramento collezioni, serie o raccolte di oggetti	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 21, comma 1, lettera c)	120
4	Imposizione interventi conservativi su beni culturali	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 33	120
5	Custodia coattiva di beni culturali	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 43	90
6	Prescrizioni per la tutela indiretta	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Artt. 45-47	150
7	Autorizzazione alla alienazione degli immobili appartenenti al demanio culturale	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 55	120
8	Autorizzazione alla alienazione di beni culturali appartenenti alla Regione e altri enti pubblici territoriali, nonché a enti pubblici o a persone giuridiche senza fine di lucro	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 56	120
9	Concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di valorizzazione, anche a fini economici	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 57 bis	120
10	Autorizzazione alla permuta di beni culturali pubblici	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 58 bis	120
11	Emanazione provvedimento indennità pecuniaria	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 167	120
12	Ordine di reintegro di beni culturali oggetto di interventi lesivi	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 160, comma 1	150
13	Ordine di pagamento indennità pecuniaria per danni a beni culturali	Servizio tutela	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 160, comma 4	150
14	Adozione piani paesaggistici	Servizio piani paesaggistici	D.Lgs.	42	22/01/2004	Artt. 143-145	150
15	Approvazione piani paesaggistici	Servizio piani paesaggistici	D.Lgs.	42	22/01/2004	Artt. 143-145	150
16	Concessione per l'esecuzione di ricerche archeologiche su immobili altrui	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 89, comma 1	90
17	Autorizzazione all'esecuzione di ricerche archeologiche su immobile proprio	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 89, comma 5	90
18	Contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari	Servizio patrimonio archeologico	L.	662	1996	Art. 3	150

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
19	Approvazione e finanziamento progetti per esplorazioni e scavi archeologici, per la custodia, la valorizzazione, la conservazione ed il restauro dei monumenti archeologici e delle aree archeologiche	Servizio patrimonio archeologico	D.Lgs.	42	22/01/2004		150
20	Contributi mediante i fondi provenienti dal gioco del lotto per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari	Servizio patrimonio architettonico	L.	662	1996	Art. 3	150
21	Approvazione e finanziamento opere disposte con delibera di Giunta regionale ed istituzione apposito capitolo di spesa	Servizio patrimonio architettonico	Statuto			Art. 38	150
22	Finanziamento programma zone interne: recupero e conservazione beni architettonici nei C.S.	Servizio patrimonio architettonico	L.R. L.R.	26 43	1988 1991		150
23	Approvazione e finanziamento interventi in attuazione programmazioni disposte con delibera di Giunta regionale su delibere CIPE	Servizio patrimonio architettonico	Variano				150
24	Contributi per interventi nei settori dei beni e delle attività e dello sport (G.R. cap. 777308)	Servizio patrimonio architettonico	D.L.	72	2004	Art. 4	150
25	Contributo interventi per conservazione dei beni culturali con l'utilizzo della quota dell'8 per 1000 dell'Irpef	Servizio patrimonio architettonico	L.	222	1985	Artt. 47 e 48	150
26	Approvazione e finanziamento interventi manutentivi e di restauro dei beni monumentali, naturali, naturalistici ed ambientali mediante i fondi regionali	Servizio patrimonio architettonico	L.R. L.R.	80 20	1977 2003	Art. 13 Art. 4	150
27	Approvazione e finanziamento interventi previsti dall'Accordo di P.Q. per la promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle regioni del Sud Italia (G.R. Cap. 776055)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	662	1996	Art. 2	150
28	Contributo al comune di Siracusa per le finalità di cui agli artt. 8 e 10 della L.R. n. 34/1985 e successive modifiche (Cap. 776404)	Servizio patrimonio architettonico	L.R. L.R.	34 2	1985 2007	Artt. 8 e 10 Art. 57	150
29	Concessione contributo in conto capitale per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali	Servizio patrimonio architettonico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 35	150
30	Concessione contributo in conto interessi per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali	Servizio patrimonio architettonico	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 37	120
31	Trasferimenti in favore di Enti pubblici operanti in Sicilia per favorire il ricorso a concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni architettoniche di rilevante interesse sociale e culturale per il recupero di quelle esistenti (Cap. 377321) (P.M.)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	15	2006		150

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
32	Trasferimenti in favore di Enti pubblici operanti in Sicilia per favorire la partecipazione di giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione (Cap. 377323) (P.M.)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	15	2006		150
33	Contributi per la realizzazione ed il recupero di opere di architettura contemporanea promosse da soggetti pubblici delle quali sia stato riconosciuto l'importante carattere artistico ( Cap. 776412) (P.M.)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	15	2006	Art. 4	150
34	Approvazione e finanziamento progetti e varianti suppletive mediante le somme corrispondenti ai ribassi d'asta ottenuti dai lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri (Cap. 776054)	Servizio patrimonio architettonico	L. L.R. L.R.	109 7 7	1994 2002 2003		150
35	Piano straordinario per il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e monumentale nonché dei centri storici e delle relative testimonianze storico-etnologiche dei comuni della Valle del Belice (Cap. 776022)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	1	28/01/1986	Artt. 16-31	150
36	Interventi volti alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia Sud-orientale caratterizzati dal "Barocco Siciliano" (Cap. 776023)	Servizio patrimonio architettonico	L.	449	29/10/1987	Art. 4	150
37	Contributo straordinario per la messa in sicurezza, recupero strutturale e riuso dello stabilimento Fornace Penna in contrada Pisciotto del comune di Scicli (Cap. 377753)	Servizio patrimonio architettonico	L.R.	17	28/12/2004		150
38	Spese per i progetti di cofinanziamento tra lo Stato e le Autonomie in materia di attività culturali (Cap. 376568)	Servizio patrimonio architettonico	L.R. L.	2 296	26/03/2002 27/12/2006		150
39	Programmazione e finanziamento/ restauro beni mobili	Servizio patrimonio archivistico	D.Lgs.	42	22/01/2004		150
40	Programmazione e finanziamento acquisto pubblicazioni per biblioteche aperte al pubblico ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	66	16/08/1975	Artt. 1, lettera b, e 3	150
41	Contributi per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	66	16/08/1975	Art. 1, lettera b	150
42	Programmazione e finanziamento per restauro, rilegatura e conservazione di materiale bibliografico e archivistico nonché per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio	Servizio patrimonio archivistico	D.Lgs.	42	22/01/2004		150
43	Programmazione e finanziamento per conservazione dei beni librari delle biblioteche aperte al pubblico ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	66	16/08/1975	Art. 1	150



N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
44	Programmazione e finanziamento per l'acquisto di raccolte bibliografiche, documenti manoscritti e pubblicazioni periodiche per la stampa e l'acquisto di repertori bibliografici, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione a norma di legge di materiale bibliografico ed archivistico raro e di pregio	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	73	1976		150
45	Finanziamento spese per le biblioteche regionali ivi compreso il servizio bibliotecario regionale	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	80	01/08/1980	Art. 18	120
46	Autorizzazioni per mostre	Servizio patrimonio archivistico	L.	328	02/04/1950		120
47	Autorizzazioni per riproduzioni	Servizio patrimonio archivistico	D.P.R.	1501	05/09/1967	Artt. 70 e 73	150
48	Dichiarazione interesse storico-bibliografico	Servizio patrimonio archivistico	L.	1089	01/06/1939	Artt. 1 e 5	150
49	Contributi per spese di funzionamento per investimenti e per l'innovazione tecnologica in favore delle imprese di distribuzione stampa che operano in Sicilia da almeno 5 anni	Servizio patrimonio archivistico	L.R. L.R.	32 9	23/12/2000 06/08/2009		150
50	Programmazione e finanziamento per pubblicazioni scientifiche e per la divulgazione culturale e dell'attività delle Soprintendenze bb.cc., dei centri regionali per il restauro ... la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva delle biblioteche regionali e del consiglio regionale per i beni culturali e ambientali	Servizio patrimonio archivistico	L.R.	80	01/08/1977	Art. 20, comma 3	150
51	Contributi in favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali per lo svolgimento di iniziative di particolare rilievo scientifico	Servizio promozione e valorizzazione	L.R.	44	07/06/2005	Art. 5	150
52	Contributi in favore dei comuni per le attività di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza e la catalogazione libraria e documentale	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R.	66 6	1975 2009	Art. 1 Art. 52	150
53	Contributi in favore di accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali, scientifiche aventi sede in Sicilia per le finalità di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R. L.R. L.R.	66 10 8 11	1975 1999 2006 2010	Art. 1 Art. 3 Art. 1 Artt. 128	150
54	Contributi agli enti locali per l'acquisizione e il restauro di cose mobili ed immobili di rilevanza storica, artistica, architettonica	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R. L.R.	80 21 9	1977 2003 2004	Art. 21 Art. 31 Art. 27	150

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
55	Contributo agli enti locali per il restauro e l'adattamento di edifici di interesse storico e valore artistico o di immobili di proprietà degli stessi, nonché per l'acquisto di attrezzature, strumenti musicali ed arredi necessari allo svolgimento	Servizio promozione e valorizzazione	L.R.	44	1985	Art. 9	150
56	Contributo ai comuni per l'esercizio delle tonnare attive compresi l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni, attrezzature e reti	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R.	25 10	1998 1999	Art. 1 Art. 3	150
57	Contributi ai comuni per l'acquisto di strumenti musicali e costumi tradizionali da assegnare ai propri complessi folcloristici che assicurano concerti gratuiti in favore della comunità	Servizio promozione e valorizzazione	L.R.	19	1996	Art. 8	150
58	Contributo per le attività relative alla educazione permanente	Servizio promozione e valorizzazione	L.R.	66	1975	Art. 1, lettera d)	150
59	Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia	Servizio promozione e valorizzazione	D.P.R. L.R. L.R.	635 10 11	1975 1999 2010	Art. 3 Art. 128	90
60	Sussidi straordinari e contributi alle associazioni culturali e ricreative per spese di funzionamento e per il finanziamento di attività specifiche	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R. L.R. L.R. L.R.	15 14 10 2 11	1979 1990 1999 2007 2010	Art. 1 Art. 7 Art. 3 Art. 57 Art. 128	90
61	Contributi ai comuni per la diffusione e la conoscenza del teatro dialettale siciliano e di autori siciliani del teatro d'arte e delle tradizioni popolari e folcloristiche e del teatro dell'opera dei pupi	Servizio promozione e valorizzazione	L.R.	16	05/03/1979	Art. 6	150
62	Contributo ad associazioni, centri culturali, università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R. L.R.	26 10 11	1998 1999 2010	Art. 11 Art. 3 Art. 128	150
63	Contributi alle Associazioni, Fondazioni, e Centri Studi impegnati nella lotta alla mafia	Servizio promozione e valorizzazione	L.R. L.R. L.R. L.R. L.R.	10 4 20 1 11	1999 2003 2003 2008 2010	Art. 3 Art. 42 Art. 52 Art. 30 Art. 128	150
64	Contributo interventi per i Musei non regionali	Servizio museografico	L.R. L.R.	80 10	1977 1999	Art. 13 Art. 3	150
65	Programmazione e finanziamento interventi di valorizzazione, tutela e promozione della conoscenza dell'arte moderna e contemporanea	Servizio museografico	L.R.	5	27/06/1905	Art. 20	150
66	Programmazione e finanziamento per musei, gallerie e pinacoteche regionali, nonché per collezioni archeologiche e artistiche, comprese le mostre periodiche e l'attività didattica	Servizio museografico	L.R. L.R.	80 17	1977 1991		150
67	Autorizzazioni al prestito di beni culturali per mostre ed esposizioni	Servizio museografico	D.Lgs.	42	22/01/2004		120

N. ord.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimenti normativi				Termine (giorni)
			Natura	Numero	del	art.	
68	Approvazione e finanziamento progetti per la realizzazione di impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche, biblioteche etc...	Servizio protezione e sicurezza	L.R.	19	27/06/2005	Art. 24	150
69	Finanziamento servizi di vigilanza privata per la custodia del patrimonio culturale	Servizio protezione e sicurezza	D.P.R. L.R.	637 73	1975 1976		90
70	Accettazione donazioni e lasciti procedure ordinarie	Area AA.GG.	Codice civile			Art. 782	120
71	Accettazione donazioni e lasciti modulo valore	Area AA.GG.	Codice civile			Art. 783	90
72	Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione di beni culturali	Strutture centrali	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 95	150
73	Acquisti mediante espropriazione di immobili di interesse archeologico e monumentale e di opere d'arte antica, medievale, moderna e contemporanea	Staff D.G.	L.R. D.Lgs. D.P.R.	80 42 327	01/08/1977 22/01/2004 08/06/2001		150
74	Acquisti diretti di immobili di interesse archeologico e monumentale e di opere d'arte antica, medioevale, moderna e contemporanea, spese per l'incremento di collezioni artistiche	Staff D.G.	D.P.R.	327	08/06/2001		150
75	Acquisizione in comodato beni culturali di proprietà privata e in deposito beni culturali appartenenti ad enti pubblici	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 44	90
76	Autorizzazione al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 50	120
77	Parere nell'ambito del procedimento di individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 52	90
78	Accertamento compatibilità paesaggistica e determinazione indennità risarcitoria	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 167	150
79	Determinazione premio di ritrovamento	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Art. 93	150
80	Imposizione prescrizioni a garanzia della integrità, prospettiva, condizioni di ambiente e di decoro di beni culturali	Capi d'istituto	D.Lgs.	42	22/01/2004	Artt. 45 e 46	120
81	Espressioni di pareri da parte delle Soprintendenze, al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge	Capi d'istituto					90

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'Epigrafe:*

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

*Note alle Premesse:*

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

*Nota all'art. 5, comma 1:*

Il decreto del Presidente della Regione 15 marzo 1995, n. 60, abrogato dal comma che si annota, recava "Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione.".

**(2012.14.1007)008**

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 20.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei

dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche e integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Vista la circolare n. 1/Gab. del 10 maggio 2011, recante "Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5", e i successivi atti esplicativi n. 89636/Gab del 7 giugno 2011 e n. 105623/Gab del 7 luglio 2011 dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale delle autonomie locali;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento delle autonomie locali con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione del Dipartimento regionale delle autonomie locali con cui per ciascun procedimento amministrativo di cui all'allegato b) si motiva sulle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, richie-

sto dalla legge in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b), in questo caso rimane assorbito nella proposta che lo stesso fa di adozione del regolamento;

Visto il parere n. 2247/2011 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle Tabelle A) e B) allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale delle autonomie locali abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento regionale delle autonomie locali, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

*Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento o da altra fonte per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

#### Art. 4.

##### *Termine finale del procedimento*

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente Ufficio del Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica competente a formulare la proposta fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti di competenza del Dipartimento delle autonomie locali abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo

medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente Ufficio del Dipartimento regionale delle autonomie locali deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

#### Art. 5.

##### *Pubblicità aggiuntiva*

1. Il presente regolamento è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale delle autonomie locali tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

#### Art. 6.

##### *Norme finali*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 febbraio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le autonomie locali  
e la funzione pubblica

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 marzo 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 61.

COPIA TRATTA  
NON VALIDA

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
1	Acquisto beni di consumo	Area 1 - Affari generali, relazioni esterne e comunicazione	L.r. n. 28/1962; L.r. n. 7/1971; L.r. n. 2/1978	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
2	Adempimenti connessi alla manutenzione ordinaria e riparazioni	Area 1 - Affari generali, relazioni esterne e comunicazione	L.r. n. 28/1962; L.r. n. 7/1971; L.r. n. 2/1978	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
3	Adempimenti connessi alle spese urgenti ed indifferibili per ripristino condizioni di igiene e sicurezza	Area 1 - Affari generali, relazioni esterne e comunicazione	L.r. n. 81/2008	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
4	Nomina commissari straordinari in sostituzione del sindaco o del Presidente della provincia, giunta e/o consiglio comunale, provinciale e/o circoscrizionale	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali	L.r. n. 16/1963 (O.R.EE.LL.), artt. 53, 55, 143, 145; L.r. n. 84/1976, art. 9	D'ufficio	Decreto presidenziale	60
5	Nomina commissari nel caso di annullamento elezioni	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali	D.P.Reg. n. 3/1960, art. 56	D'ufficio	Decreto assessoriale	60
6	Nomina commissari ad acta per esecuzione di sentenze	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali	Regio decreto n. 1054/1924; D.P.R. n. 1199/1971	D'ufficio	Decreto assessoriale/dirigenziale	60
7	Istruttoria degli esposti e segnalazioni relative alla legittimità degli atti inerenti l'assetto organizzativo e funzionale degli enti locali	Servizio 2 - Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali	L.r. n. 10/91, art. 2, commi 2, 3, 4, e s.m.i.	Di parte	Atto chiusura procedimento	60
8	Istruttoria degli esposti provenienti da privati, amministratori locali e organi giudiziari nei confronti degli organi degli enti locali	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio ispettivo	L.r. n. 10/91, art. 2, commi 2, 3, 4, e s.m.i.	Di parte	Atto chiusura procedimento	60
9	Procedura finalizzata al conferimento di incarichi sostitutivi	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio ispettivo	L.r. n. 10/91, art. 2, commi 2, 3, 4, e s.m.i.	D'ufficio/ di parte	Decreto del dirigente generale	60

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
10	Procedura finalizzata al conferimento di incarichi sostitutivi connessi alla gestione finanziaria degli Enti locali (rendiconti della gestione, bilanci di previsione e salvaguardia equilibri di bilancio)	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio ispettivo	L.r. n. 16/1963 (O.R.EE.LL.), art. 109 bis; L.r. n. 44/1991, artt. 24 e 26; D.Lgs. n. 267/2000	D'ufficio	Decreto del dirigente generale	60
11	Nomina commissari provveditori per accertate gravi disfunzioni di servizi comunali e provinciali	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli enti locali - Ufficio ispettivo	L.r. n. 44/1991, art. 27	D'ufficio	Decreto assessoriale	60
12	Emanazione circolari per la presentazione di istanze da parte degli enti locali di ammissione a contributi	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76	D'ufficio	Circolare	60
13	Istruttoria delle rimodulazioni dei progetti dei comuni per l'erogazione dei contributi straordinari a seguito di decreto assessoriale	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76	Di parte	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
14	Erogazione riserve assegnate per legge sul Fondo delle autonomie locali	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76; L.r. n. 7/2011, art. 3 e s.m.i.	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
15	Acquisti per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 1/2009, art. 6, commi 7 e 8	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	60
16	Criteri di riparto del Fondo ordinario delle Autonomie locali	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76; L.r. n. 7/2011, art. 3, e s.m.i.	D'ufficio	Decreto assessoriale	60
17	Aperture di credito verso Prefetti per spese elettorali	Servizio 5 - Ufficio elettorale	L.r. n. 47/1977	D'ufficio	Ordine di accreditamento	60



## Allegato B

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N.	Denominazione del procedimento	Ufficio responsabile	Riferimento normativo	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
1	Variazioni territoriali - Referendum	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali	L.r. n. 30/2000, artt. 8, 9 e 10	Di parte	Decreto assessoriale	150
2	Definizione rapporti patrimoniali e finanziari tra comuni a seguito di variazione territoriale	Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali	L.r. n. 30/2000, art. 11	Di parte	Decreto presidenziale	150
3	Ispezioni di carattere amministrativo-contabile nei confronti degli Enti locali	Servizio 3 - Vigilanza e controllo degli Enti locali - Ufficio ispettivo	L.r. n. 44/1991, artt. 25 e 26	Di parte	Atto chiusura procedimento	120
4	Istruttoria delle istanze degli Enti locali per l'erogazione dei contributi a seguito di circolare	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76	Di parte	D.R.S. - Mandato di pagamento	150
5	Emanazione bandi contributi straordinari	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76	D'ufficio	Decreto assessoriale	90
6	Istruttoria delle istanze dei comuni per l'assegnazione di contributi straordinari	Servizio 4 - Finanza locale	L.r. n. 6/1997, art. 45; L.r. n. 8/2000, art. 13, comma 1; L.r. n. 6/2003; L.r. n. 2/2002, art. 76	Di parte	D.R.S. - Mandato di pagamento	90
7	Acquisto forniture elettorali per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (spese per funzionamento dell'ufficio elettorale regionale e materiale, tra cui urne, buste, carta per stampa schede, pubblicazioni etc.)	Servizio 5 - Ufficio elettorale	D.P.Reg. n. 3/1960; L.r. n. 14/1969, art. 23; L.r. n. 18/1989; L.r. n. 7/1992; L.r. n. 35/1997 e s.m.i.	D'ufficio	D.R.S. - Mandato di pagamento	150

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'Epigrafe:*

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

*Note alle Premesse:*

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione

siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

**(2012.14.1008)008**

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 21.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con la quale si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b, sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b);

Visto il parere n. 2300/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale;

Emana il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli uffici del Diparti-

mento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, di seguito Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, nelle tabelle allegare, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegare, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

3. Sono fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale relativi all'utilizzo ed al controllo di fondi comunitari.

#### Art. 2.

##### *Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento ha formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

#### Art. 3.

##### *Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da leggi o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

#### Art. 4.

##### *Termine finale del procedimento*

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento

dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Quando il Dipartimento, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere o valutazione tecnica agli Organi consultivi statali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei quali l'Amministrazione regionale può avvalersi ai sensi del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione dirigenziale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere o valutazione tecnica, dalla richiesta alla sua ricezione, comunque non superiore al termine stabilito dalla legge regionale n. 10/91, non è computato nel termine finale del procedimento.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

5. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale fa pervenire alla Segreteria generale lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

6. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

7. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

8. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

9. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

10. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

#### Art. 5.

##### Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio successivamente all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 febbraio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'istruzione  
e la formazione professionale

CENTORRINO

Assessore regionale per le autonomie locali  
e la funzione pubblica

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 marzo 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 60.

#### Allegato A

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TABELLA A - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
1	Area 1 AA.GG.	Relazione su eventuali ricorsi al T.A.R. avverso le graduatorie degli avvisi nell'ambito del P.O. Sicilia FSE 2007/2013	D'ufficio	L. n. 1034/1971	60

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
2	Servizi 2-3	Notifica decreto finanziamento / Comunicazione di ammissione al finanziamento	D'ufficio, dalla data di ricezione da parte del Servizio del decreto registrato dalla Corte dei conti	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007/2013; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE; Pista di controllo P.O. Sicilia FSE 2007/2013 Macroprocesso Formazione Versione 4 del 13 aprile 2010	60
3	Servizio 5 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione scolastica	Erogazione II acconto - Gestione delle operazioni finanziate dal P.O. Sicilia 2007/2013 FSE	Su istanza di parte, dalla ricezione della richiesta di II acconto da parte del beneficiario ammesso al finanziamento e previa validazione da parte dell'UMC	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE	60
4	Servizio 5 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione scolastica	Erogazione saldo - Gestione delle operazioni finanziate dal P.O. Sicilia 2007/2013 FSE	D'ufficio, dalla ricezione della nota di revisione che autorizza l'erogazione del saldo da parte del Servizio Rendicontazione	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE	60
5	Servizio 5 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione scolastica	Svincolo polizza fidejussoria - Gestione delle operazioni finanziate dal P.O. Sicilia 2007/2013 FSE	Su istanza di parte, dalla ricezione della richiesta di svincolo da parte del beneficiario ammesso al finanziamento	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE	60
6	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Erogazione II acconto - Gestione delle operazioni finanziate dal P.O. Sicilia 2007/2013 FSE	Su istanza di parte, dalla ricezione della richiesta di II acconto trasmessa dal beneficiario ammesso al finanziamento e previa validazione dell'U.M.C.	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE	60
7	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Erogazione saldo - Gestione delle operazioni finanziate dal PO Sicilia 2007/2013 FSE	D'ufficio, dalla ricezione della nota di revisione che autorizza l'erogazione del saldo da parte del Servizio Rendicontazione	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione P.O.R. FSE	60
8	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Svincolo polizza fidejussoria - Gestione delle operazioni finanziate dal P.O. Sicilia 2007/2013 FSE	Dalla ricezione della richiesta di svincolo da parte del beneficiario ammesso al finanziamento	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE	60
9	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Firma Certificati - Gestione delle operazioni finanziate dal P.O. Sicilia 2007/2013 FSE	Dalla ricezione dei certificati da firmare da parte del beneficiario ammesso al finanziamento	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE	60
10	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Impegno delle somme destinate dal bilancio della Regione siciliana a contributi o a assegnazioni per il funzionamento delle università	D'ufficio, dalla ricezione della documentazione richiesta dall'Amministrazione al beneficiario		60

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
11	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici e per l'acquisto, il rinnovo e il noleggio di attrezzature didattiche ivi comprese le dotazioni librerie degli istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento. Capitolo di spesa 373307. Erogazione I acconto	D'ufficio, dall'entrata in vigore della legge di bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario	Legislazione vigente; D.P.R. n. 246/1985; L.R. n. 20/2007	60
12	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Contributi di cui al punto precedente. Erogazione saldo	D'ufficio, dalla ricezione del rendiconto relativo all'anno finanziario	Legislazione vigente; D.P.R. n. 246/1985; L.R. n. 20/2007	60
13	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Contributo annuo a favore degli Orti Botanici delle Università di Palermo, Catania e Messina. Capitolo di spesa 373309. Erogazione I acconto	D'ufficio, dall'entrata in vigore della legge di bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario	Legislazione vigente; L.R. n.19/1996, art. 2; L.R. n. 11/2010, art. 128	60
14	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Contributi di cui al punto precedente. Erogazione saldo	D'ufficio, dalla ricezione del rendiconto relativo all'anno finanziario	Legislazione vigente; L.R. n. 19/1996, art. 2; L.R. n. 11/2010, art. 128	60
15	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Assegnazioni alle Università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonché per il funzionamento dei comitati che sovrintendono alle attività medesime. Capitolo di spesa 373313. Erogazione I acconto	D'ufficio, dall'entrata in vigore della legge di bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario	Legislazione vigente; D.P.R. n. 246/1985	60
16	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Contributi di cui al punto precedente. Erogazione saldo	D'ufficio, dalla ricezione del rendiconto relativo all'anno finanziario	Legislazione vigente; D.P.R. n. 246/1985	60
17	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Fondo destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica statali. Capitolo di spesa 373315. Erogazione I acconto	D'ufficio, dall'entrata in vigore della legge di bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario	Legislazione vigente; L. n. 508/1999, art. 2; L.R. n. 6 /2000, art. 7	60
18	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Contributi di cui al punto precedente. Erogazione saldo	D'ufficio, dalla ricezione del rendiconto relativo all'anno finanziario	Legislazione vigente; L. n. 508/1999, art. 2; L. R. n. 6/2000, art. 7	60
19	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Contributo al "IV Polo universitario siciliano" di Enna. Capitolo di spesa 373324. Erogazione saldo	D'ufficio, dalla ricezione del rendiconto relativo all'anno finanziario	Legislazione vigente; L.R. n. 26/1998, art. 15, commi 1 bis e 1 quater; L.R. n. 2/2002, art. 65; L.R. n. 2/2007, art. 57; L.R. n. 6/2009, art. 76, commi 1-8	60

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
20	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Contributo straordinario alle università degli studi statali siciliane da destinare alle finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Capitolo di spesa 772415. Erogazione I acconto	D'ufficio, dall'entrata in vigore della legge di bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario	Legislazione vigente; L.R. n. 11/2010, art. 79, comma 1	60
21	Servizio 7 - Sistema informativo e di accreditamento	Contributo straordinario alle università degli studi statali siciliane da destinare alle finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Capitolo di spesa 772415. Erogazione saldo	D'ufficio, dalla ricezione del rendiconto	Legislazione vigente; L.R. n. 11/2010, art. 79, comma 1	60
22	Servizio 7 - Sistema informativo e di accreditamento	Contributo straordinario alla scuola superiore di eccellenza di Catania finalizzato ad investimenti coerenti con le finalità dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Capitolo di spesa 772416. Erogazione saldo	D'ufficio, dalla ricezione del rendiconto	L. n. 350/2003, art. 3, comma 18; L.R. n. 11/2010, art. 79, comma 2	60
23	Servizio 7 - Sistema informativo e di accreditamento	Variazione nello stato dell'accREDITAMENTO della sede operativa	Su istanza di parte	D.M. n. 166 del 25/05/2001	60
24	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Impegno delle somme destinate dal bilancio della Regione siciliana ai centri EDA (CTP) per l'educazione degli adulti	Su istanza di parte, dopo la pubblicazione della circolare. I tempi decorrono dalla ricezione delle istanze	L.R. n. 66/1975, art. 1; L. n. 296/2006, art. 1	60
25	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Impegno delle somme destinate dal bilancio della Regione siciliana a contributi alle Istituzioni scolastiche per la diffusione della cultura musicale	Su istanza di parte, dopo la pubblicazione della circolare. I tempi decorrono dalla ricezione delle istanze	L.R. n. 44/1985, art. 5	60
26	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Impegno delle somme destinate dal bilancio della Regione siciliana a contributi alle Istituzioni scolastiche a supporto dell'autonomia	Su istanza di parte, dopo la pubblicazione della circolare. I tempi decorrono dalla ricezione delle istanze	D.P.R. n. 246/1985	60
27	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Impegno delle somme destinate dal bilancio della Regione siciliana a contributi alle istituzioni scolastiche primarie (classi quarte e quinte) e secondarie per l'attivazione di laboratori di studio e di approfondimento dei valori della legalità	Su istanza di parte, dopo la pubblicazione della circolare. I tempi decorrono dalla ricezione delle istanze	L.R. n. 15/2008, art. 1	60
28	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Costituzione e funzionamento degli Organi Collegiali della Scuola	D'ufficio	D.P.R. n. 246/1985; D.Lgs. n. 233/1999	60
29	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Pareri resi agli istituti paritari	Su istanza di parte, richiesta degli istituti	L.R. n. 7/1974; L.R. n. 53/1976; L.R. n. 34/1990; L.R. n. 6/2000	60

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
30	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Fondo dell'Istituzione scolastica regionale paritaria. Capitolo 372008	D'ufficio	C.C.N.L. Comparto Scuola	60
31	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale per il personale degli istituti paritari. Capitolo 372025	D'ufficio	L.R. n. 2/62; L.R. n. 21/1986; L.R. n. 23/2002	60
32	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Cancellazione dai ruoli per mancata indennità di preavviso per dispensa	Su istanza di parte, dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio scolastico provinciale della comunicazione relativa alla somma da liquidare	L.R. n. 67/75; L.R. n. 93/82; L.R. n. 53/84; L.R. n. 15/90	60
33	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Maggiorazione del servizio prestato	Su istanza di parte	Legge n. 312/80	60
34	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Proroga del servizio	Su istanza di parte	L.R. n. 67/75; L.R. n. 15/90; L. n. 477/73, art. 509; D.Lgs. n. 297/94; L.R. n. 10/2000	60
35	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Predisposizione del provvedimento relativo a costituzione posizione assicurativa	Su istanza di parte	D.P.R. n. 1092/73; L.R. n. 2/62	60
36	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Astensione obbligatoria	Su istanza di parte	D.Lgs. n. 151/2001	60
37	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Pre-ruolo - Istruttoria	Su istanza di parte	L.R. n. 67/75; D.P.R. n. 1092/73	60
38	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Cessione del quinto dello stipendio	Su istanza di parte	Finanziarie convenzionate con la Regione siciliana	60
39	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Atto di delega	Su istanza di parte	Finanziarie convenzionate con la Regione siciliana	60
40	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole dell'infanzia	Su istanza di parte	L. n. 1073/62, art. 31; L.R. n. 15/90	60
41	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Ordinanza trasferimenti del personale delle scuole materne regionali	Su istanza di parte	L.R. n. 15/90; L.R. n. 67/75, art. 12; L.R. n. 85/75, art. 4	60
42	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Ordinanza supplenze del personale delle scuole materne regionali	D'ufficio	L.R. n. 15/90; L.R. n. 67/75, art. 12	60



N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
43	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Richieste, e relativo controllo contabile, ai dirigenti scolastici degli uffici scolastici provinciali della Sicilia, della documentazione necessaria al versamento del 24 e 20% ai fini pensionistici da parte dell'Amministrazione regionale	D'ufficio	Legge; Circolari Assessorato bilancio e finanze	60
44	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Stipendio al personale di ruolo delle scuole materne regionali	D'ufficio	L.R. n. 15/90; L.R. n. 67/75; D.P.R. n. 246/85	60
45	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione regionale	D'ufficio	L.R. n. 15/90; L.R. n. 67/75; D.P.R. n. 246/85	60
46	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Rideterminazione dell'organico delle sezioni di scuola dell'infanzia regionale	D'ufficio	L.R. n. 15/90, art. 4	60
47	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Compensi e indennità per miglioramento offerta formativa di scuola dell'infanzia regionale. Capitolo 372005	D'ufficio	L.R. n. 67/75; L.R. n. 15/90; L. n. 62/2000; C.C.N.L.	60
48	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Conteggi e ripartizione delle somme impegnate. Capitolo 372005	D'ufficio	L.R. n. 67/75; L.R. n. 15/90; L. n. 62/2000; C.C.N.L.	60
49	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Spese di funzionamento amministrativo e didattico delle sezioni di scuola materna regionale nonché spese per l'assicurazione contro gli infortuni degli alunni delle scuole materne regionali. Capitolo 373306	D'ufficio	L.R. n. 67/75; L.R. n. 15/90; L. n. 62/2000; L.R. n. 6/2000	60
50	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Nomine in prova	D'ufficio	L.R. n. 53/76	60
51	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Conferma in ruolo	D'ufficio	L.R. n. 53/76	60
52	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Compensi e indennità per miglioramento offerta formativa di scuola dell'infanzia regionale. Capitolo 372005	D'ufficio	L.R. n. 67/75; L.R. n. 15/90; L.R. n. 62/2000; C.C.N.L.	60
53	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Conteggi e ripartizione delle somme impegnate. Capitolo 372005	D'ufficio	L.R. n. 67/75; L.R. n. 15/90; L. n. 62/2000; C.C.N.L.	60
54	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Nomine in prova Scuole regionali	D'ufficio	L.R. n. 53/76, art. 16	60
55	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Conferme in ruolo e cancellazione dai ruoli, ricongiunzione, riscatto servizi Piante organiche - Scuole regionali	Su istanza di parte	L.R. n. 53/76, art. 16; D.Lgs. n. 297/94	60

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
56	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Piani di formazione	Su istanza di parte	L.R. n. 53/76, art. 16; D.Lgs. n. 297/94	60
57	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Personale di ruolo docente, non docente, trasferimenti	Su istanza di parte	Normativa statale	60
58	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Ruoli scuole regionali	D'ufficio	C.C.N.L. comparto scuola	60
59	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Trasferimento sede scolastica scuole superiori e artistiche	Su istanza di parte	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353	60
60	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Revoca riconoscimento parità per perdita dei requisiti della normativa scuole superiori e artistiche regionali	D'ufficio	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/08	60
61	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Controllo regolare funzionamento delle scuole superiori e artistiche paritarie regionali	D'ufficio	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/08	60
62	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Spese per l'utilizzo del personale dello Stato di cui la Regione si avvale. Capitolo 372514	D'ufficio	D.P.R. n. 246/85; L. n. 836/73; L.R. n. 73/76; L.R. 10/79; L. n. 62/2000	60
63	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Stipula Convenzione scuole primarie paritarie	Su istanza di parte	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/2008	60
64	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Distribuzione nuove classi, passaggio di gestione, cambio di denominazione, trasformazione società, cambio denominazione scuola, trasferimento sede scolastica, sospensione temporanea attività didattica	Su istanza di parte	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/2008	60
65	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Revoca convenzione per mancanza di requisiti		L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/2008	60
66	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Controllo regionale funzionamento attività didattica scuole primarie regionali paritarie	D'ufficio	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/2008	60
67	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Provvedimento di riparto scuole primarie parificate convenzioni	D'ufficio	D.P.R. n. 246/85; L.R. n. 67/75; D.P.R. n. 1092/73; L. n. 62/2000;	60
68	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Accreditamento somme scuole primarie paritarie	D'ufficio	D.P.R. n. 246/85; L.R. n. 67/75; D.P.R. n. 1092/73; L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/2008	60

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
69	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Accertamenti verifiche debitorie pubblico erario Equitalia - Provvedimento pignoramenti scuole	D'ufficio - Serit Sicilia	D.P.R. n. 602/73	60
70	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Costituzione deposito provvisorio mandato di pagamento diretto	D'ufficio	L.R. n. 47/97	60
71	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Assegnazione degli istituti regionali paritari; Stipendi, indennità e assegni fissi al personale. Capitolo 372007	D'ufficio	L.R. n. 36/51; L.R. n. 4/52; L.R. n. 43/53; L.R. n. 42/54; L.R. n. 10/59; L.R. n. 9/56; L.R. n. 7/74; L.R. n. 53/76; L.R. n. 68/82; L.R. n. 34/90; L.R. n. 6/2000	45
72	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Attivazione nuove sezioni scuole dell'infanzia paritarie regionali	Su istanza di parte	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.M. n. 83/08	45
73	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Passaggio di gestione	Su istanza di parte	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353	45
74	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Mutamento del legale rappresentante dell'Ente gestore	Su istanza di parte	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353	45
75	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Revoca riconoscimento parità	D'ufficio	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/08	45
76	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Vigilanza scuole dell'infanzia paritarie	D'ufficio	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/08	45
77	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Attivazione nuove sezioni scuole artistiche paritarie regionali		L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.M. n. 83/08	45
78	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Mutamento del legale rappresentante dell'Ente gestore scuole licei artistici regionali	Su istanza di parte	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353	45
79	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Cause di servizio, relative al personale scuole materne regionali	Su istanza di parte	L.R. n. 67/75; L.R. n. 93/82; L.R. n. 53/84; L.R. n. 15/90; D.P.R. n. 461/2001	45
80	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Revoca riconoscimento parità scuole superiori e artistiche regionali		L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/08	45
81	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Vigilanza scuole delle scuole superiori e artistiche paritarie regionali	D'ufficio	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/08	45

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
82	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Adempimenti per l'inclusione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie	Su istanza di parte	L. n. 27/2006; D.M. n. 263/07	45
83	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Equo indennizzo al personale scuole materne regionali	Su istanza di parte	L.R. n. 67/75; L.R. n. 93/82; L.R. n. 53/84; L.R. n. 15/90; D.P.R. n. 461/2001	45
84	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Attivazione nuove classi o corso completo	Su istanza di parte	D.M. n. 83/2008	45
85	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Trasformazione società Gestione Scuola	Su istanza di parte	D.M. n. 83/2008	45
86	Servizio 12 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali	Revoca Convenzione per libera determinazione del Gestore	Su istanza di parte	L. n. 62/2000; L. n. 27/2006; D.Lgs. n. 297/94, art. 353; D.M. n. 83/2008	45
87	Servizio 14 - Edilizia scolastica ed universitaria	Decreto presa di rideterminazione quadro economico di spesa a seguito dell'appalto e contestuale impegno somme ed eventuale accreditamento somme	D'ufficio (a seguito di trasmissione degli atti relativi all'appalto dei lavori)	Legislazione vigente; LL.RR. nn. 7/02 e 7/03, e successive modifiche e integrazioni; L. n. 23/96; L.R. n. 15/88; Interventi di imperiosa urgenza - fondi ex art. 38 dello Statuto	60
88	Servizio 14 - Edilizia scolastica ed universitaria	Emissione della attestazione per l'erogazione della rata di saldo prevista dall'art. 5 del documento di attuazione di cui all'Intesa istituzionale L. n. 289/02	D'ufficio (a seguito di trasmissione da parte dell'ente locale degli atti relativi all'approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, del certificato di collaudo e della relazione asseverata Stato-Regione)	Art. 5, Documento di attuazione di cui all'intesa istituzionale L. n. 289/02	60
89	Servizio 15 - Diritto allo studio	Provvedimento di impegno delle somme destinate dal bilancio della Regione siciliana a contributi o assegnazioni per il funzionamento di enti (prima e seconda semestralità)	D'ufficio, dalla data di ricevimento del bilancio di previsione o consuntivo dell'ente, già approvato dagli organi previsti dalla normativa vigente	L.R. n. 6/1997, art. 32 e successive modifiche; L.R. n. 11/2010	60
90	Servizio 15 - Diritto allo studio	Provvedimento di approvazione dei documenti contabili degli enti regionali per i quali il Dipartimento è organo tutorio e che hanno il Collegio dei revisori dei conti costituito e in carica	D'ufficio, dalla data di ricevimento del documento contabile trasmesso dall'ente, già approvato dagli organi previsti dalla normativa vigente	D.P.Reg. n. 729 del 29 maggio 2006; L.R. n. 6/1997 e successive modifiche; L.R. n. 11/2010	60

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
91	Servizio 15 - Diritto allo studio	Provvedimenti assessoriali relativi a costituzione, ricostituzione, decadenza o revoca di organi o di componenti di organi (C.d.a., Collegi dei revisori, Commissari straordinari, Commissari ad acta ecc.) di istituti o enti	D'ufficio, dalla data di ricezione delle designazioni dei componenti degli organi, complete della documentazione prevista dalla normativa vigente, trasmesse dagli organi competenti o, nel caso di designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale, dalla data di ricezione dei previsti pareri espressi dalla Commissione legislativa dell'A.R.S.	L.R. n. 20/2002; L.R. n. 2/2007, art. 36	45
92	Servizio 15 - Diritto allo studio	Provvedimento di riparto ed erogazione del Fondo integrativo nazionale	D'ufficio. I tempi decorrono dalla notifica della variazione di bilancio conseguente al trasferimento delle somme	L. n. 390/91; L.R. n. 20/2002; D.P.C.M. 9/4/2001	60
93	Servizio 15 - Diritto allo studio	Procedimento per la concessione di posti gratuiti e semigratuiti per convittori e semiconvittori negli istituti di educazione statale e rimborso spese di corredo	Su istanza di parte, dopo la pubblicazione del bando. I tempi decorrono dalla ricezione delle istanze da parte degli iscritti ai convitti	D.P.R. n. 246/85	45
94	Servizio 15 - Diritto allo studio	Procedimento di assegnazione ai comuni dei fondi per la fornitura gratuita libri di testo	Su istanza di parte. A decorrere dalla pubblicazione del piano di riparto	L. n. 448/98; D.P.C.M. n. 320/99	60
95	Servizio 15 - Diritto allo studio	Procedimento per l'assegnazione dei premi "Nicholas Green"	D'ufficio, a partire dalla trasmissione della documentazione da parte degli USP fornita di tutti i requisiti richiesti per la ammissibilità al pagamento	L.R. n. 15/95, art. 2	60
96	Servizio 15 - Diritto allo studio	Procedimento per la fornitura gratuita di libri di testo per gli iscritti alle scuole primarie sotto forma di cedole librarie	Su istanza di parte, presentata dai genitori degli iscritti alle scuole di primo grado della Regione. A decorrere dalla data di accertamento della distribuzione delle cedole librarie agli USP	L. n. 719/64; D.Lgs. n. 163/06	45
97	Servizio 15 - Diritto allo studio	Procedimento per il trasferimento agli ERSU delle somme destinate agli emolumenti diretti e indiretti per personale ex EAS in servizio presso gli ERSU della Sicilia	D'ufficio, a decorrere dalla comunicazione del fabbisogno degli emolumenti da corrispondere, provvista di tutta la documentazione occorrente	L.R. n. 10/99; L.R. n. 47/77	45

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TABELLA B - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
1	Area 1 AA.GG.	Procedure di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato	Su istanza di parte. Subprocedimento assessoriale. Il provvedimento finale è a firma del Presidente della Regione	D.Lgs. n. 26/1997	90
2	Servizio 1 - Programmazione interventi in materia di formazione professionale	Finanziamento di contributi previsti dagli avvisi pubblici a valere sulla programmazione P.O. - FSE 2007/2013	Su istanza di parte, a far data dall'atto della ricezione delle istanze	Regolamenti (CE) nn. 1081/06 - 1083/06 - 1828/06 - 1989/06; Quadro Strategico Nazionale n. 3329/07; D.P.R. n. 196/08; Vademecum per gli operatori	150
3	Servizio 1 - Programmazione interventi in materia di formazione professionale	Finanziamento di contributi a favore di enti di formazione, a valere sui relativi avvisi pubblici con fondi a valere su risorse statali o regionali	Su istanza di parte, a far data dall'atto della ricezione delle istanze	Legge regionale n. 24/1976 e s.m.i.	150
4	Servizi 2-3	Provvedimento di approvazione graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi a contributo con risorse a valere sul P.O. FSE 2007/2013	Data di scadenza prevista dall'avviso pubblico per la presentazione delle domande di finanziamento	Avviso di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O.R. FSE; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE; Pista di controllo P.O.R. FSE 2007/2013 Macroprocesso formazione Versione 4 del 13/04/2010	150
5	Servizi 2-3	Decreto di approvazione graduatoria definitiva, finanziamento e impegno	Data del decreto di graduatoria provvisoria	Avviso di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O.R. FSE; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE; Pista di controllo P.O.R. FSE 2007/2013 Macroprocesso formazione Versione 4 del 13/04/2010	150
6	Servizi 2-3	Provvedimento di autorizzazione all'avvio delle attività (ove previsto dall'avviso di riferimento)	D'ufficio, dalla data di ricezione della documentazione richiesta con la nota di comunicazione di ammissione a finanziamento	Avviso di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O.R. FSE; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE; Pista di controllo P.O.R. FSE 2007/2013 Macroprocesso formazione Versione 4 del 13/04/2010	90
7	Servizio 4 - Gestione per gli interventi in materia di formazione professionale	Erogazione 1° e 2° acconto del finanziamento progetti finanziati dal PROF L.R. n. 24/76	Su istanza di parte, a far data dall'atto della ricezione delle istanze prodotte da parte del richiedente l'ammissione a finanziamento	L.R. n. 24/76; PROF; Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O.R. FSE 2007/2013	90
8	Servizio 4 - Gestione per gli interventi in materia di formazione professionale	Erogazione saldo del finanziamento progetti finanziati dal PROF L.R. n. 24/76	D'ufficio, dalla data di ricezione della nota di revisione del rendiconto da cui risulti la somma a credito	L.R. n. 24/76; PROF; Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O.R. FSE 2007/2013	150

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
9	Servizio 4 - Gestione per gli interventi in materia di formazione professionale	Erogazione 1° e 2° acconto del finanziamento progetti finanziati dal P.O. FSE 2007/2013	Su istanza di parte, a far data dall'atto della ricezione delle istanze prodotte da parte del richiedente l'ammissione a finanziamento	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O.R. FSE 2007/2013	90
10	Servizio 4 - Gestione per gli interventi in materia di formazione professionale	Erogazione saldo del finanziamento progetti finanziati dal P.O. FSE 2007/2013	D'ufficio, dalla data di ricezione della nota di revisione del rendiconto da cui risulti la somma a credito	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O.R. FSE 2007/2013	150
11	Servizio 4 - Gestione per gli interventi in materia di formazione professionale	Erogazione 1° e 2° acconto del finanziamento progetti finanziati dalla L.R. n. 200/79 Scuole di servizio sociale	Su istanza di parte, a far data dall'atto della ricezione delle istanze prodotte da parte del richiedente l'ammissione a finanziamento	L.R. n. 200/79 e successive modifiche e integrazioni; Finanziamento Enti gestori Scuole di servizio sociale	90
12	Servizio 4 - Gestione per gli interventi in materia di formazione professionale	Erogazione saldo del finanziamento progetti finanziati dalla L.R. n. 200/79 Scuole di servizio sociale	D'ufficio, dalla data di ricezione della nota di revisione del rendiconto da cui risulti la somma a credito	L.R. n. 200/79 e successive modifiche e integrazioni; Finanziamento Enti gestori Scuole di servizio sociale	150
13	Servizio 4 - Gestione per gli interventi in materia di formazione professionale	Erogazione 1° e 2° acconto del finanziamento progetti finanziati ai sensi della legge n. 236/93; legge n. 845/78, art. 26	Su istanza di parte, a far data dall'atto della ricezione delle istanze prodotte da parte del richiedente l'ammissione a finanziamento	Legge n. 236/93 formazione continua per lavoratori; Legge n. 845/78, art. 26, finanziamento progetti speciali	90
14	Servizio 4 - Gestione per gli interventi in materia di formazione professionale	Erogazione saldo del finanziamento progetti finanziati ai sensi della legge n. 236/93; legge n. 845/78, art. 26	D'ufficio, dalla data di ricezione della nota di revisione del rendiconto da cui risulti la somma a credito	Legge n. 236/93 formazione continua per lavoratori; Legge n. 845/78, art. 26, finanziamento progetti speciali	150
15	Servizio 5 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione scolastica	Erogazione 1° acconto - Gestione delle operazioni finanziate dal P.O. Sicilia 2007/2013 FSE	Dalla ricezione della richiesta di 1° acconto da parte del beneficiario ammesso al finanziamento	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE	90
16	Servizio 5 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione scolastica	Decreto di chiusura progetto e trasmissione alla Corte dei conti per il tramite della Ragioneria	Dal completamento delle procedure per la chiusura del progetto	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE	150
17	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Erogazione 1° acconto - Gestione delle operazioni finanziate dal P.O. Sicilia 2007/2013 FSE	Dalla ricezione della richiesta di 1° acconto da parte del beneficiario ammesso al finanziamento	Avviso pubblico di riferimento; Vademecum per l'attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale delle procedure dell'ADG P.O.R. FSE	90
18	Servizio 6 - Servizio Gestione per gli interventi in materia d'istruzione post-diploma, formazione universitaria e post-universitaria	Designazione di Revisori dei conti nelle Accademie di belle arti e Conservatori di musica statali	Data di ricezione della richiesta di designazione dei componenti degli organi da parte dell'Ente beneficiario	D.M. n. 151/2007	90

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
19	Servizio 7 - Sistema informativo e di accreditamento	Sospensione dell'accREDITamento della sede operativa	D'ufficio	D.M. n. 166 del 25/05/2001	150
20	Servizio 7 - Sistema informativo e di accreditamento	Revoca dell'accREDITamento della sede operativa	D'ufficio	D.M. n. 166 del 25/05/2001	150
21	Servizio 8 - Servizio rendicontazione	Verifica dei piani finanziari dei progetti finanziati nell'ambito del P.O. FSE 2007/2013. Verifiche di ammissibilità della spesa. Verifica dei rendiconti delle spese inviati dai soggetti destinatari dei finanziamenti nell'ambito del P.O. 2007/2013. Controllo revisioni uffici periferici	Dalla ricezione della richiesta di rendicontazione da parte del beneficiario del finanziamento	Aviso pubblico di riferimento; Vademecum attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale procedure dell'ADG P.O.R. FSE	90
22	Servizio 8 - Servizio rendicontazione	Rendicontazione legge regionale n. 27/91. Rendicontazione legge regionale n. 24/76. Rendicontazione altri interventi finanziati da leggi regionali e nazionali. Revisioni contabili. Controllo revisioni uffici periferici	Dalla ricezione della richiesta di rendicontazione da parte del beneficiario del finanziamento	L.R. n. 27/91 - L.R. n. 24/76; Aviso pubblico di riferimento; Vademecum attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale procedure dell'ADG P.O.R. FSE	90
23	Servizio 8 - Servizio rendicontazione	Controdeduzioni avverso le risultanze contabili della rendicontazione	Dalla ricezione della richiesta di esame delle controdeduzioni da parte del beneficiario del finanziamento	Aviso pubblico di riferimento; Vademecum attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007-2013; Manuale procedure dell'ADG P.O.R. FSE	90
24	Servizio 10 - Recupero crediti	Adozione di provvedimenti di addebito per recupero crediti	D'ufficio (dalla comunicazione di avvio del procedimento)	L.R. n. 10/1991, art. 9; L.R. n. 5/2011, art. 5	120
25	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Impegno delle somme destinate dal bilancio della Regione siciliana al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado	D'ufficio	L.R. n. 6/2000, art. 7; L.R. n. 8/2000, art. 29	150
26	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Impegno delle somme destinate dal bilancio della Regione siciliana all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici delle istituzioni scolastiche primarie	D'ufficio	L.R. n. 15/1988, art. 6; L. n. 27/2006; D.M. n. 263/2007; D.M. n. 267/2007	150
27	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Impegno delle somme destinate dal bilancio della Regione siciliana a contributi alle istituzioni scolastiche e alle università per la formazione civile degli alunni	Su istanza di parte, dopo la pubblicazione della circolare. I tempi decorrono dalla ricezione delle istanze	L.R. n. 20/1999, art. 14; L.R. n. 4/2003, art. 140; L.R. n. 21/2003, art. 31	150



N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
28	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Provvedimenti assessoriali relativi a costituzione o ricostituzione di organi (Collegi dei revisori, Commissari straordinari, Commissari ad acta ecc.) di istituzioni scolastiche	Data di ricezione delle designazioni dei componenti degli organi complete della documentazione prevista dalla normativa vigente trasmesse dagli organi competenti	L.R. n. 6/2000	150
29	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, istituzione di nuovi indirizzi, corsi di studio o sezioni, cambi di aggregazione	D'ufficio	L.R. n. 6/2000	150
30	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Piani formativi e di aggiornamento professionale del personale docente e non della scuola	D'ufficio	L.R. n. 7/1974, art. 12; D.P.R. n. 246/1985; L.R. n. 6/2000; L.R. n. 10/2000, art. 14	90
31	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Corsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione	D'ufficio	Costituzione, artt. 117 e 118; L. n. 53/2003; D.Lgs. n. 226/2005, capo III; L. n. 296/2006, art. 1, comma 622; D.M. n. 139/2007; D.P.R. n. 87/2010, art. 8, comma 2	150
32	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Organizzazione di seminari nell'ambito della scuola di ogni ordine e grado	D'ufficio	D.P.R. n. 246/1985; L.R. n. 6/2000, art. 7	90
33	Servizio 11 - Servizio Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statali	Trasmissione programmi radio-televisione scolastica d'intesa con la RAI	D'ufficio	D.P.R. n. 246/1985	90
34	Servizio 14 - Edilizia scolastica ed universitaria	Decreto presa d'atto approvazione progetto e contestuale prenotazione delle somme in bilancio per il finanziamento di lavori pubblici	D'ufficio, a seguito di trasmissione del progetto da parte dell'ente obbligato corredato dei necessari visti, pareri, autorizzazioni tecniche ed amministrative	Legislazione vigente; LL.RR. nn. 7/02, 7/03 e successive modifiche e integrazioni; L. n. 23/96; L.R. n. 15/88; Interventi di imperiosa urgenza - fondi ex art. 38 dello Statuto	90
35	Servizio 14 - Edilizia scolastica ed universitaria	Decreto presa d'atto approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori	D'ufficio, a seguito di trasmissione da parte dell'ente locale degli atti relativi all'approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori	Legislazione vigente; LL.RR. nn. 7/02, 7/03 e successive modifiche e integrazioni; L. n. 23/96; L.R. n. 15/88; Interventi di imperiosa urgenza - fondi ex art. 38 dello Statuto - Politecnico del Mediterraneo	90
36	Servizio 14 - Edilizia scolastica ed universitaria	Parere di coerenza progetto alle finalità della legge n. 289/02, art. 80 e predisposizione del documento di attuazione	D'ufficio, a seguito di trasmissione del progetto da parte dell'ente obbligato corredato dei necessari visti, pareri, autorizzazioni tecniche ed amministrative	Legislazione vigente; LL.RR. nn. 7/02, 7/03 e successive modifiche e integrazioni; Legge n. 289/02, art. 80, comma 21, e Intesa istituzionale del 2005	120

N. progr.	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Denominazione del procedimento amministrativo	Avvio del procedimento	Riferimenti normativi	Termine (giorni)
37	Servizio 15 - Diritto allo studio	Approvazione documenti contabili di istituti o enti regionali per i quali il Dipartimento è organo tutorio, che non hanno collegio dei Revisori dei conti in carica perché non rinnovato o non costituito	D'ufficio. Data di ricevimento del documento contabile trasmesso dall'ente già approvato dagli organi previsti dalla normativa vigente	D.P.Reg. n. 729/2006; L.R. n. 6/1997, art. 32 e successive modifiche e integrazioni; L.R. n. 17/2004, art. 53, comma 13, lettera a); L.R. n. 11/2010	150
38	Servizio 15 - Diritto allo studio	Impegno delle somme destinate dal bilancio della Regione siciliana a "Sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e agli istituti non statali per l'istruzione e l'educazione dei sordomuti" e a "Sussidi per l'assistenza educativa agli alunni svantaggiati psicofisici della scuola dell'obbligo"	Su istanza di parte dalla data di ricevimento delle note inviate dagli Uffici scolastici provinciali della Sicilia (U.S.P.), con allegate le istanze degli istituti richiedenti il sussidio, e complete degli elenchi e dei pareri secondo le modalità previste dalle relative circolari	D.P.R. n. 246/1985; L.R. n. 8/2006, art. 1; L.R. n. 11/2010, art. 128 (per il Cap. 373703); D.P.R. n. 246/1985 (per il Cap. 373705)	90
39	Servizio 15 - Diritto allo studio	Provvedimenti del dirigente generale del Dipartimento o del responsabile del Servizio finalizzati al pagamento di somme in favore di soggetti vari a valere sui Capitoli di spesa discendenti da obblighi giuridici sorti in esito a contenzioso amministrativo	Su istanza di parte dalla data di ricezione della richiesta di pagamento completa di tutta la documentazione necessaria	L.R. n. 10/91; L.R. n. 5/2011; C.P.C.	90
40	Servizio 15 - Diritto allo studio	Impegno delle somme destinate dal bilancio della Regione siciliana a contributi per il funzionamento degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) (prima semestralità)	D'ufficio	L.R. n. 20/2002; L.R. n. 6/97, art. 32	90
41	Servizio 15 - Diritto allo studio	Procedimento di assegnazione borse di studio agli iscritti alla scuola primaria e secondaria sulla base dei parametri di reddito desunti dall'Indicatore ISEE	Su istanza di parte, a seguito di pubblicazione del bando regionale. I tempi decorrono dalla ricezione delle graduatorie allegate alle determinate di approvazione da parte di comuni e province	L. n. 62/2000	120
42	Servizio 15 - Diritto allo studio	Procedimento ammissione a contributo, controllo, rendicontazione e assegnazione fondi relativi alle Sezioni Primavera	Su istanza di parte a seguito di pubblicazione di avviso da parte della Regione. Decorrenza dal termine assegnato per la presentazione delle istanze	Legge n. 296/2006; Accordo in Conferenza unificata del 10 ottobre 2009; Accordo in Conferenza unificata del 14 giugno 2007	90
43	Servizio 16 - Buono scuola	Concessione contributi buono scuola	Istanza di parte trasmessa per il tramite della scuola frequentata	L.R. n. 14/2002, art. 3; D.P.Reg. n. 1 del 4/01/2011	150

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'Epigrafe:*

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.»

*Note alle Premesse:*

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della

Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

*Nota all'art. 4, comma 3:*

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 giugno 1985, n. 135.

**(2012.14.1009)008**

DECRETO PRESIDENZIALE 29 febbraio 2012, n. 22.

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto l'elenco con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 2379/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 13 dicembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 27 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

Emana il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine

stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

#### Art. 2.

##### *Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

#### Art. 3.

##### *Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

#### Art. 4.

##### *Termine finale del procedimento*

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della docu-

mentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso

di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

*Norme finali*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 febbraio 2012.

LOMBARDO

*Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari*

D'ANTRASSI

*Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica*

CHINNICI

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 marzo 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 63.*

**Allegato A**

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI  
DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

TABELLA A - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/91

N.	Denominazione procedimento	Riferimenti normativi	Ufficio responsabile	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine (giorni)
1	Contributo annuale agli operatori della pesca delle isole minori per allineamento prezzo del gasolio	L.r. n. 15/2004, art. 14	Servizio 7	D'ufficio	D.D.G. di concessione contributo	60
2	Contributi alle imprese di pesca quale concorso per la copertura delle spese per consumo di gasolio	L.r. n. 16/2008, art. 2, comma 5	Servizio 7	D'ufficio	D.D.G. di concessione contributo	60
3	Accordi di programma con organizzazioni di categoria	Decreto Ministero politiche agricole e forestali 21 luglio 1995	Servizio 7	D'ufficio	D.D.G. di approvazione accordi di programma	60
4	Comunicazione atti di pignoramento di crediti verso terzi	D.P.R. n. 602/1973, artt. 72 bis e 73	Area affari generali	D'ufficio	Nota di comunicazione del dirigente area	60
5	Pagamento beni e servizi	D.Lgs. n. 163/2006	Area affari generali	D'ufficio	D.D.G. di liquidazione	60
6	Contributo Organizzazione produttori della pesca	L.r. n. 32/2000, art. 174	Area affari generali	D'ufficio	D.D.G. di concessione contributo	60

N.	Denominazione procedimento	Riferimenti normativi	Ufficio responsabile	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine (giorni)
7	Programma di promozione del pescato di Sicilia: istruttoria progetti e graduatorie definitive	D.Lgs. n. 143/1997	Servizio 4	D'ufficio	D.D.G. di approvazione graduatoria	60
8	Programma promozionale: esame progetti rimodulati e decreto di liquidazione	D.Lgs. n. 143/1997	Servizio 4	D'ufficio	D.D.G. di liquidazione contributo	60
9	Emergenza Lampedusa	L.r. n. 33/1998, artt. 1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni	Servizio 4	D'ufficio	D.D.G. di liquidazione contributo	60

Visto: LOMBARDO

**Allegato B**

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI  
DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

## TABELLA B - PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/91

N.	Denominazione procedimento	Riferimenti normativi	Ufficio responsabile	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine (giorni)
1	Attuazione misure 3.3 - 2.1- 2.3 - 1.3 - 1.5 del FEP Acquisizione istanze Istruttoria Valutazione da parte dei nuclei Pubblicazione sul sito della graduatoria provvisoria	Reg. (CE) n. 1198/2006	Servizio 2 per le misure 2.1 e 2.3 Servizio 3 per la misura 1.3 Servizio 5 per la misura 3.3 Servizio 6 per la misura 1.5	D'ufficio	D.D.G. di approvazione graduatoria provvisoria	150
2	Attuazione misure 3.3 - 2.1- 2.3 - 1.3 - 1.5 del FEP Accesso agli atti Esame delle eventuali controdeduzioni Decreto di approvazione graduatoria definitiva	Reg. (CE) n. 1198/2006	Servizio 2 per le misure 2.1 e 2.3 Servizio 3 per la misura 1.3 Servizio 5 per la misura 3.3 Servizio 6 per la misura 1.5	Di parte	D.D.G. di approvazione graduatoria definitiva	90
3	Attuazione misura 3.3 del FEP Esame documentazione richiesta Decreto d'impegno e finanziamento	Reg. (CE) n. 1198/2006	Servizio 5	D'ufficio	D.D.G. di concessione finanziamento	70
4	Attuazione misure 3.3 - 2.1- 2.3 - 1.3 - 1.5 del FEP Esame documenti richiesta di saldo Sopralluoghi Decreto di liquidazione ed erogazione saldo	Reg. (CE) n. 1198/2006	Servizio 2 per le misure 2.1 e 2.3 Servizio 3 per la misura 1.3 Servizio 5 per la misura 3.3 Servizio 6 per la misura 1.5	D'ufficio	D.D.G. di liquidazione e erogazione saldo	150

N.	Denominazione procedimento	Riferimenti normativi	Ufficio responsabile	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine (giorni)
5	Attuazione misure 3.3 - 2.1- 2.3 - 1.3 - 1.5 del FEP Esame di eventuali varianti e/o proroghe da parte del nucleo di valutazione Adozione provvedimento	Reg. (CE) n. 1198/2006	Servizio 2 per le misure 2.1 e 2.3 Servizio 3 per la misura 1.3 Servizio 5 per la misura 3.3 Servizio 6 per la misura 1.5	D'ufficio	D.D.G. di approvazione varianti e/o proroghe	90
6	Attuazione misura 3.1, lettera m), del FEP Ricezione manifestazioni d'interesse Istruttoria e compilazione Check List Graduatoria di ammissione alla presentazione dei PGL e relativo DDG di approvazione Pubblicazione nella G.U.R.S. Ricezione PGL Istruttoria e compilazione Check List Trasmissione PGL al Nucleo di valutazione Redazione graduatoria provvisoria Trasmissione PGL al MiPAAF per la valutazione di competenza Pubblicazione graduatoria definitiva	Reg. (CE) n. 1198/2006	U.O.B. Servizio 1	D'ufficio	D.D.G. di approvazione graduatoria definitiva	150
7	Attuazione misura 3.1, lettera m), del FEP Ricezione e analisi giustificativi di spesa Richiesta CUP DDG di concessione ed impegno Notifica DDG di concessione ed impegno Inserimento dati al SIPA	Reg. (CE) n. 1198/2006	U.O.B. Servizio 1	D'ufficio	D.D.G. di concessione e impegno	120
8	Attuazione misura 3.1, lettera m), del FEP Ricevimento e istruttoria PGL rimodulati Trasmissione PGL al Nucleo di valutazione Trasmissione dei Piani di gestione rimodulati al MiPAAF per la valutazione di competenza DDG di approvazione dei Piani di gestione rimodulati e notifica Inserimento dati al SIPA Ricevimento e istruttoria istanze di saldo Verifica 1° livello Trasmissione Check List al revisore per verifica di competenza Inserimento dati al SIPA	Reg. (CE) n. 1198/2006	U.O.B. Servizio 1	D'ufficio	D.D.G. di approvazione dei piani di gestione	150

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'Epigrafe:*

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritar-

do. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

*Note alle Premesse:*

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

— La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

— La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

**(2012.14.1010)008**